

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 499 del 17/04/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**PROROGA DISTACCO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE WELFARE -
REGIONE LOMBARDIA DEL DOTT. MAURO CARUGGI – DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO - RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Visto l'art. 2 commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 23 dell'11/08/2015 che ha disposto la costituzione di apposito gruppo di lavoro presso la direzione regionale competente nella fase di avvio e di stabilizzazione dei nuovi assetti organizzativi derivanti dall'applicazione della suddetta Legge Regionale;

Precisato che ai sensi della citata normativa il gruppo di lavoro in argomento deve essere composto oltre che da funzionari e dirigenti della Regione, da personale proveniente dal sistema regionale di cui all'allegato 1A, della Legge regionale 27/12/2006 n. 30;

Ricordato che la Legge n. 241/1990 s.m.i. prevede all'art. 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista, altresì, la Legge Regionale n. 30 del 27/12/2006 che all'art. 1 dispone che gli Enti del Servizio Sanitario Regionale costituiscono, con gli Enti e le Aziende istituite dalla Regione, il "sistema regionale" e devono supportare le attività della Giunta regionale al fine di raggiungere gli obiettivi che la stessa giunta si è prefissata;

Considerato, inoltre, che la scrivente ASST e Regione Lombardia hanno manifestato l'interesse concorrente a collaborare all'attuazione della Legge Regionale 11/08/2015 n. 23 ed in particolare la partecipazione alla realizzazione delle attività previste per il gruppo di lavoro di cui all'art. 2 della citata legge;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 1207 del 06/11/2017 in attuazione della DGR n. 7220 del 17/10/2017, è stato autorizzato il distacco del Dott. Mauro Caruggi, individuato come componente del Gruppo di Lavoro previsto dall'art. 2 commi 2 e 3 della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, presso la Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, fino al 30/04/2018, con possibilità di eventuale rinnovo, con un impegno di lavoro pari a 16 ore settimanali, articolate su due giorni lavorativi;
- in attuazione della DGR n. 60 del 24/04/2018 con deliberazione n. 628 del 14.5.2018, n.1739 del 20.12.2018 e n.566 del 24.9.2018 è stata concessa la proroga del sopra citato distacco al Dott. Mauro Caruggi, inizialmente fino al 30/09/2018 e successivamente fino al 31.1.2019 alle medesime condizioni di cui alla deliberazione n. 1207/17 e con possibilità di eventuale ulteriore rinnovo;
- con deliberazione n. 179 dell'11.2.2019 in attuazione della DGR n. 1193 del 28.1.2019 è stata concessa la proroga del distacco del Dott. Mauro Caruggi, individuato come componente del Gruppo di Lavoro previsto dall'art. 2 commi 2 e 3 della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, presso la Regione Lombardia,

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Direzione Generale Welfare, fino al 28.02.2019, con possibilità di eventuale rinnovo, con un impegno di lavoro pari a 16 ore settimanali, articolate su due giorni lavorativi;

Dato atto, altresì, che:

- con nota acquisita al prot. n. 9017 del 26.2.2019 – la Direzione Generale Welfare Controllo di Gestione e Personale della Giunta della Regione Lombardia ha trasmesso la DGR n. 1315 del 25.2.2019 con la quale – è stata disposta – tra l'altro - la proroga del sopra citato distacco al Dr. Mauro Caruggi fino al 30.4.2019;
- con successiva comunicazione in data 21.3.2019, prot. ASST n. 13599 del 22.03.20149 la Direzione Generale Welfare ha trasmesso il relativo testo di convenzione per la sottoscrizione;

Vista la proposta n. 420/19 del Responsabile della S.C. Risorse Umane, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 420/19 del Responsabile della S.C. Risorse Umane:

1° - per le motivazioni esposte in premessa, di autorizzare il distacco del Dott. Mauro Caruggi, individuato come componente del Gruppo di Lavoro previsto dall'art. 2 commi 2 e 3 della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, in attuazione del DGR n. XI/1315 del 25.2.2019, presso la Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare - U.O. Programmazione Polo Ospedaliero, per un ulteriore periodo sino al 30.4.2019, con possibilità di eventuale rinnovo, con un impegno di lavoro pari a 16 ore settimanali, articolate su due giorni lavorativi e alle condizioni tutte previste dall'allegata convenzione, che qui si approva integralmente;

2° - di dare comunicazione del presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, al Dott. Mauro Caruggi e ai competenti uffici dell'azienda;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

ATTUAZIONE DELLA L.R. 23/2015: ACCORDO FINALIZZATO ALL'UTILIZZO DI PERSONALE DIRIGENTE IN DISTACCO PER IL GRUPPO DI LAVORO PREVISTO DALL'ART. 2, COMMI 2 E 3 DELLA L. R. 11 AGOSTO 2015 N. 23

FRA

La Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare con sede in P.zza Città di Lombardia, 1 – Milano - in persona del Direttore Generale Dott. Luigi Cajazzo.

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona con Sede in Via da Brescia, 1 – in persona del Direttore Generale dott. Eugenio Porfido.

PREMESSO CHE

1. La legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 *“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”* prevede;
 - all'art. 2, comma 2 che venga costituito un gruppo di lavoro per l'attuazione della riforma sanitaria;
 - all'art. 2, comma 3 che lo stesso gruppo di lavoro debba essere composto oltre che da funzionari e dirigenti della Regione, da personale proveniente dal sistema regionale di cui all'allegato A1, Sezione II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30;
2. La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni intervenute, all'art. 15 comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
3. La l.r. del 27/12/2006 n. 30, all'art. 1, dispone che gli Enti del Servizio Sanitario Regionale costituiscono, con gli Enti e le Aziende istituite dalla Regione, il “Sistema regionale” e devono supportare le attività della Giunta regionale al fine di raggiungere gli obiettivi che la stessa Giunta si è prefissata;
4. Il decreto n. 7789 del 25/9/2015 istitutivo del gruppo di lavoro prevede il distacco presso Regione Lombardia di personale della dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del SSL in possesso di specifiche competenze tecniche e professionalità;

VISTA

- La D.G.R. del 25/02/2019 n. 1315 “I Provvedimento organizzativo 2019” che avvia il distacco del dott. Mauro Caruggi presso la Direzione Generale Welfare dal 01.03.2019 al 30.04.2019.

CONSIDERATO CHE

1. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona (d’ora in avanti “ASST”) e Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare (d’ora in avanti “*Direzione Generale*”) – hanno manifestato e qui confermano l’interesse concorrente a collaborare all’attuazione della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 “*Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)*”;
2. Stante quanto sopra;

SI CONVIENE

Art. 1. Obiettivo del presente accordo è quello di assicurare lo svolgimento delle attività individuate per il gruppo di lavoro previsto dall’art. 2 comma 2 della l.r. 11 agosto 2015 n. 23 e per la cui realizzazione l’ASST si impegna a garantire la collaborazione del proprio dipendente dott. Mauro Caruggi, in possesso di professionalità e competenze specifiche;

Art. 2. L’impegno di lavoro settimanale del dipendente indicato per lo svolgimento delle attività del gruppo di lavoro è definito in 2 giorni lavorativi settimanali;

Art. 3. Il dott. Mauro Caruggi è distaccato dall’ASST presso gli uffici di Regione Lombardia permanendo a tutti gli effetti dipendente dell’ASST.

Art. 4. La presenza giornaliera, registrata dal sistema di rilevazione delle presenze, sarà certificata mediante estrazione dei tabulati delle timbrature e sottoscrizione della “scheda mensile”, che dovrà essere controfirmata dal Dirigente di assegnazione e trasmessa all’ASST;

Art. 5. La gestione di tutti gli istituti giuridici ed economici attinenti il rapporto di lavoro del dott. Mauro Caruggi resta in capo all’ente di appartenenza. Il periodo svolto in distacco non comporterà pregiudizio per lo sviluppo di carriera, fermo restando che tutti gli oneri contrattuali rimarranno a carico dell’ente distaccante;

Art. 6. Le competenze stipendiali, compresi i rimborsi spese, i buoni pasto e l’intero trattamento economico accessorio, in quanto spettanti al dott. Mauro Caruggi durante il periodo di distacco, continueranno ad essere corrisposte dall’ASST;

Art. 7. Ferme restando le modalità di corresponsione del trattamento economico di produttività/risultato in essere presso all'ASST, il Dirigente di assegnazione trasmetterà al Direttore dell'ASST una relazione sull'avanzamento dei lavori e sull'apporto ai lavori del gruppo del Dirigente in distacco;

Art. 8. L'accordo ha durata dal 01.03.2019 al 30.04.2019, fatta salva la possibilità per il distaccante e per la Direzione Generale Welfare di interromperlo anticipatamente;

Art. 9. In caso di controversie derivanti dal presente accordo è eletto quale Foro Giudiziario esclusivo quello di Milano.

Art. 10. Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente accordo avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art.11. Al personale distaccato di cui alla presente convenzione, limitatamente alle giornate in cui presta servizio presso la Giunta Regionale della Lombardia, sarà riconosciuta la copertura assicurativa "Infortuni" operativa per il personale regionale.

Art. 12. Gli eventuali oneri inerenti la registrazione del presente accordo sono a carico di Regione Lombardia.

Il presente accordo, composto da tre pagine, viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Per L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Legale rappresentante
Dott. Eugenio Porfido

Per la Regione Lombardia
Il Direttore Generale Welfare
Dott. Luigi Cajazzo

L'Ente dichiara di accettare espressamente il contenuto degli articoli 8 e 9 del presente accordo ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile.

Per L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Legale rappresentante
Dott. Eugenio Porfido